

Repertorio N. 142322

Raccolta N. 55964

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO

Il giorno ventisette giugno duemiladiciannove

Agenzia delle Entrate

alle ore diciotto e trenta

di Pavia

in Pavia, Via Volta n. 25

il 24/07/2019

Davanti a me ANTONIO TROTTA, Notaio in Pavia, Col-

N. 2592 Serie 1T

legio Notarile di Pavia,

Esatti

è presente

SARTORI LIETO, nato a Bobbio (PC) il 21 gennaio

1957,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della associazione

"ASSOCIAZIONE PAVESE PER LA CURA DEL DOLORE - "LINO

SARTORI" - ONLUS"

con sede in Pavia (PV), Via Volta n. 25, Codice Fiscale 96013270184, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione.

Comparente della cui identità personale, qualifica

e poteri io Notaio sono certo, il quale agendo nella

predetta qualità, mi chiede di redigere il ver-

bale di assemblea della predetta associazione, con-

vocata per oggi in questo luogo ed ora per discutere

e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Adeguamento dello statuto, alle modifiche richieste dal D.lgs 117/17

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza ai sensi del vigente statuto sociale esso comparente il quale, avendo constatato:

dei soci come da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A",

la presenza del Consiglio Direttivo nella sua persona in qualità di Presidente (Sartori Lieto), e dei sigg. Martolini Armando, Cunsolo Adriano, Teresa Sacchi, Carla Pezzoni, Dos Santos Conceicao, De Alessandri Maurizio, Branca Marco,

dichiara l'assemblea validamente costituita per discutere e deliberare su quanto all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione dello stesso il Presidente spiega le ragioni per le quali sia opportuno adeguare lo statuto con le nuove modifiche richieste dal D.lgs. 117/17.

Il Presidente dichiara aperta la discussione, esaurita la quale, l'Assemblea con voto manifestato in forma orale, all'unanimità

delibera

1) di adeguare lo statuto alle richieste del D.lgs
117/17, modificando di conseguenza l'art. 1 dello
statuto sociale e della sua riformulazione in base
al suddetto decreto legislativo.

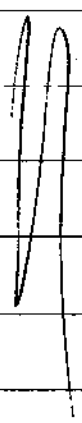
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo
chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta
l'Assemblea alle ore diciotto e cinquantacinque e
mi consegna il nuovo testo di statuto sociale che
si allega al presente atto sotto la lettera "B",
omessane la lettura per volontà della parte.

Atto scritto da persona fida su fogli uno per fac-
ciate quattro, da me completato e letto alla parte,
sottoscritto alle ore diciannove.

Firmato:

LIETO SARTORI

ANTONIO TROTTA Notaio



Attestato n° al n° 142322/55864 al n°

Associazione pavese per la cura del dolore "Lino Sartori"			
ASSEMBLEA DEI SOCI STRAORDINARIA 27/06/2019			
	NOME E COGNOME	FIRMA	DELEGA
1	ENZO VIOLA	<i>Enzo Viola</i>	Zucca Loredana
2	CADARI M. EUGENIA	<i>M. Eugenia Cadari</i>	TALLON MIRA
3	RICCARDO ROMANEO	<i>Riccardo Romano</i>	SARDI ELIO LUIGI
4	<i>Isabella Sacchi</i>	<i>Isabella Sacchi</i>	BUSI GIUSEPPINA
5	PAGETTI HARISA	<i>Pagetti Harisa</i>	EPIS OTTAVIANO
6	SACCHI MARIA ANTONIETTA	<i>Maria Antonietta Sacchi</i>	SACCHI ADRIANO
7	DEVI TOFRANCESE CARLO	<i>Carlo Devito</i>	RICCIARDI LUCIO
8	MARCO BIANCHI	<i>Marco Bianchi</i>	
9	TRILDE DE VECCHI	<i>De Vecchi Trilde</i>	BERGONZOLI SILVIA
10	CECCON SONIA	<i>Ceccon Sonia</i>	CRUCE Angelina
11	GERACI LILIANA	<i>Liliana Geraci</i>	RODOLFI PIERANGELA
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

FIRMATO: LIGTO SARTORI

Allegato "B" al n. 142322/55964 di rep.

ASSOCIAZIONE PAVESE PER LA CURA DEL DOLORE "LINO
SARTORI" - ODV

STATUTO

Articolo 1

È costituita l'Associazione per l'Assistenza e le
Cure Palliative ai Sofferenti di Malattie croniche
evolutive ed irreversibili e per il miglioramento
della loro qualità di vita, denominata ASSOCIAZIONE
PAVESE PER LA CURA DEL DOLORE "LINO SARTORI" ODV

Dell'acronimo ODV deve farsi uso negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

L' Associazione ha sede in Pavia, via Volta 25 ed è
duratura al 31.12.2060. L'Assemblea ha facoltà di
istituire sedi in Comuni diversi nell'ambito della
stessa Provincia.

Articolo 3

L' Associazione non ha scopo di lucro.

L'associazione è costituita per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidari-
stiche e di utilità sociale mediante lo svolgi-
mento, in via esclusiva o principale, di una o più
attività di interesse generale in forma di azione
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni

o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 4

L' Associazione ha i seguenti scopi:

- a) Promuovere iniziative, studi, corsi di formazione e aggiornamento e ricerche atte a curare ed assistere i pazienti affetti da cancro o da altre malattie croniche evolutive ed irreversibili, in fase avanzata, al fine di garantire la qualità e la dignità della vita delle persone sofferenti;
- b) Promuovere la conoscenza, il progresso e la diffusione di tale disciplina in campo scientifico, clinico, sociale e culturale;
- c) Stabilire relazioni scientifiche e culturali con società affini e con Enti nazionali ed internazionali aventi i medesimi scopi
- d) Attuare e sviluppare un "Programma di assi-

Dei servizi e delle iniziative così promosse ed organizzate potranno beneficiare gratuitamente e nei limiti della disponibilità dell'Associazione, tutti i pazienti indicati al sub. a)

Ai fini del Conseguimento dello scopo sociale potranno essere promosse iniziative atte ad incrementare sia il fondo patrimoniale che le disponibilità correnti dell'Associazione.

Il tutto purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzata nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente le attività di interesse generale come da art.5 D.Lgs 117/2017 rappresentate da:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14

n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Articolo 5

L' Associazione si dota dei libri previsti dalla legge che verranno tenuti secondo la normativa vigente.

I terzi non soci non hanno alcun diritto di esaminare i documenti associativi

Articolo 6 ATTIVITÀ DIVERSE

se a carattere secondario e se strumentali all'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 117/2017 e secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Consiglio Direttivo è incaricato dell'individuazione di eventuali altre attività diverse di carattere secondario e strumentale al raggiungimento dell'attività di interesse generale. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve

settore.

Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

VOLONTARI

Articolo 7

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Articolo 8

I Soci sono coloro che contribuiscono alle finalità istituzionali. L'ammissione del socio è deliberata

dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione da almeno due soci.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

SOCI

Articolo 9

Tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote associative deliberate dall'assemblea.

Articolo 10

Gli associati sono obbligati:

- A rispettare le norme del presente Statuto;
- A non compiere atti che possano compromettere l'immagine dell'Associazione;
- A prestare gratuitamente la propria opera.

Sono considerati diritti degli associati:

- il diritto al voto;
- il diritto di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo Statuto;
- il diritto di convocare l'assemblea secondo le modalità dell'art.16 dello Statuto sociale;
- il diritto di accedere ai locali dell'Associazione.
- il diritto di prendere atto dell'ordine del

giorno delle assemblee di prendere visione del

rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali.

Articolo 11

La qualità di socio si perde per decesso, estinzione della persona giuridica e/o ente per recesso unilaterale manifestato con dichiarazione di non voler più far parte dell'Associazione per morosità consistente nel mancato pagamento delle quote annuali per due anni consecutivi, per indegnità consistente in un comportamento e all'interno dell'Associazione e nella vita sociale incompatibile con le finalità dell'Associazione o tali da comportare una condanna penale. La morosità e l'indegnità sono dichiarate dal Consiglio Direttivo a maggioranza, dopo che sia stata fatta comunicazione di atto di contestazione diretto a consentire di sanare la morosità o di mutare il proprio comportamento e dopo aver sentito le deduzioni dell'interessato.

La delibera del Consiglio Direttivo che esclude il socio per indegnità deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea. I soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzi-

zione della quota associativa o di contributi ver-

sati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

È escluso ogni rapporto associativo di natura temporanea.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 12

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dal fondo comune costituito a norma dell'Art.37 C.C..

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote annuali dei soci;
- b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di

utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comuni-

que denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Detto patrimonio finalizzato al raggiungimento dello scopo e quindi ad esso vincolato, non potrà essere inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero).

Articolo 13

L'esercizio sociale-finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Articolo 14

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il presidente nomina il segretario e se lo ritiene

I Soci hanno diritto di voto nell'Assemblea ed eleggono il Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni Socio non può rappresentare per delega più di due altri Soci.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'associazione

Articolo 16

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo almeno quindici giorni prima della data prevista mediante lettera raccomandata o email, e ricevuta almeno cinque giorni prima della adunanza, oppure mediante avviso pubblicato contenente l'ordine del giorno almeno venti giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci con diritto di voto.

fuori dalla sede sociale.

Articolo 17

L'Assemblea delibera:

- sul bilancio consuntivo e preventivo,
- sul bilancio sociale nei limiti di legge,
- sugli indirizzi e direttive generali dell'

l'Associazione,

- sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico, Collegio dei Revisori e l'Organo di Controllo,

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

- su quanto a lei demandato per legge e per statuto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare le regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli

Articolo 18

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri anche non soci.

Il Consiglio dura in carica cinque anni ed è nominato dall'Assemblea.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la conferma alla prima Assemblea annuale.

Il Consigliere così nominato scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a

Articolo 20

Il consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Articolo 21

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine alla predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 22

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.

Il Consiglio Direttivo è incaricato della predispo-

predisposizione del rendiconto per cassa ai sensi del comma 2 art. 13 d.lgs 117/2017. Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo è chiamato a predisporre il Bilancio Sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea dei soci e la cui osservanza, una volta approvato, è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 23

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio; salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 24

Le iniziative, gli studi ed i corsi di formazione e di aggiornamento e le ricerche atte a curare e assistere i pazienti, le relazioni scientifiche e

culturali con società affini, concordate preventivamente con il Consiglio Direttivo nonché il controllo professionale sull'operato del personale addetto all'Assistenza spetta al Comitato Scientifico composto da sette membri.

Dà pareri obbligatori al Consiglio sulle decisioni che coinvolgono aspetti scientifico-sanitari.

Il Comitato dura in carica cinque anni; i suoi membri sono nominati dal Consiglio Direttivo per le loro competenze specifiche connesse allo scopo dell'Associazione.

Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti e dovranno riportare i pareri dissenzienti.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza voto, il Presidente del Consiglio Direttivo o un suo delegato.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato Scientifico.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 25

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea ogni cinque anni, anche tra

non soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza del valore e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

In caso di dimissioni o decesso di un revisore deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio dei Revisori.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 26

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, obbligatorio per legge o per scelta volontaria.

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dalla legge

L'organo predisporrà, con proprio regolamento interno, modalità di convocazione, periodicità degli incontri e modalità di deliberazione.

SCIoglimento

Articolo 27

L'Associazione si estingue per mancanza di numero di associati/richieste di assistenza, contributi, e ogni altra causa che comporti

l'impossibilità di conseguire gli scopi o comprometta le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio statale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea dei soci.

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio saranno deliberati dagli associati con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONTROVERSIE

Articolo 27

Tutte le controversie derivanti tra gli Associati e tra questi e l'Associazione saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Pavia scelti tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati e Procuratori.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto applicando le norme primarie e secondarie dell'Ordinamento Generale esterno e quello particolare dell'Associazione.

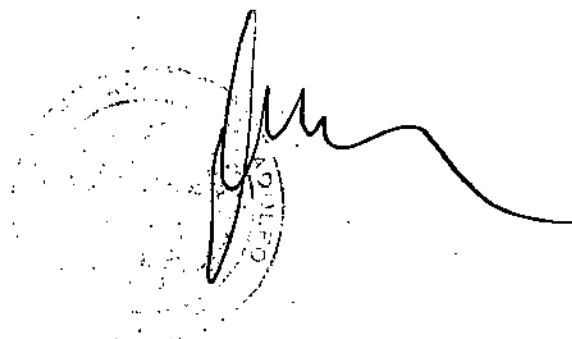
Firmato:

LIETO SARTORI

ANTONIO TROTTA Notaio

A

Copia conforme all'originale
Data 20/10/2019



A handwritten signature in black ink is written over a circular, dotted stamp. The signature is stylized and extends to the right. The stamp is faint and circular, with some text visible inside, possibly "ACQUISTO".

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 27/06/2019

Il giorno giovedì, 27 giugno 2019 alle ore 18.30 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Sartori convocata dal Presidente presso la sede in Via Volta 25 a Pavia per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Punto 1: Approvazione modifiche statutarie richieste dal DL 117/17 (Codice del Terzo Settore)

Punto 2: Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente dell'Associazione Lieto Sartori, i componenti del Consiglio Direttivo Armando Martolini, Adriano Cunsolo, Marco Branca, Maurizio De Alessandri, Conceicao Dos Santos, Carla Pezzoni e la segretaria Teresa Sacchi; i soci Enzo Viola con delega Loredana Zucca, Eugenia Cadari con delega Mira Tallon, Riccardo Rodriguez con delega Luigi Sardiello, Carilla Sacchi con delega Giuseppina Busi, Maria Antonietta Sacchi con delega Adriano Sacchi, Carlo Devitofrancesco con delega Lucio Ricciardi, Matilde De Vecchi con delega Silvia Bergonzoli, Sonia Ceccon con delega Angelina Croce, Liliana Geraci con delega Pierangela Rodolfi.

Presiede l'assemblea il Signor Lieto Sartori che dichiara validamente costituita l'assemblea e chiama la signora Teresa Sacchi a svolgere la funzione di segretaria. E' presente il Notaio Dott. Antonio Trotta.

Punto 1 Il Notaio precisa quanto segue: Sono presenti 10 soci con 10 deleghe, i Membri del Consiglio Direttivo presenti sono 8. Da lettura degli articoli dello Statuto modificati come richiesto dal DL 117/17 e approvati dal Consiglio Direttivo in data 27/06/19 di cui si allega copia.

L'Assemblea approva.

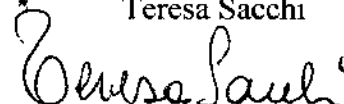
Non risultando nient'altro all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 19.

Il presente verbale viene letto e approvato.

Lieto Sartori



Teresa Sacchi



Articolo 1

Inserimento dell'acronimo ODV e della frase "Dell'acronimo ODV deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico."

Articolo 3

Inserito il paragrafo

"L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore."

Articolo 4

1) Eliminato "...residenti nella Provincia di Pavia."

2) inserite le attività di interesse generale dell'Associazione:

"L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente le attività di interesse generale come da art.5 D. Lgs 117/2017 rappresentate da:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nel Gazzetto Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;"

Articolo 5

Inserita la frase "I terzi non soci non hanno alcun diritto di esaminare i documenti associativi"

Articolo 6 e 7. Inseriti ex novo e la numerazione dei successivi articoli è stata modificata

"Art. 6 ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione può esercitare attività diverse solo se a carattere secondario e se strumentali all'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 117/2017 e secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Consiglio Direttivo è incaricato dell'individuazione di eventuali altre attività diverse di carattere secondario e strumentale al raggiungimento dell'attività di interesse generale. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti

pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve rispettare il limite previsto dal Codice del Terzo settore.

Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Articolo 7

Volontari

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione."

Articolo 8

1) Eliminata la distinzione tra Soci fondatori, benemeriti, ordinari e di diritto.

2) Inserita la frase:
"Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore."

Articolo 10

1) Modificato l'Art di riferimento per la convocazione dell'Assemblea dall'art 14 al art. 16

2) Inserito il punto:
"Il diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali."

Articolo 11

Inserito il paragrafo:

"La delibera del Consiglio Direttivo che esclude il socio per indegnità deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea. I soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione della quota associativa o di contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione"

Articolo 12

Inserito il paragrafo:

"È vietato ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge."

Articolo 13

Modificati i termini per l'approvazione del bilancio:

"L'esercizio sociale-finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio."

Articolo 15

- 1) Eliminata la frase: *"I Soci possono farsi rappresentare da altro Socio anche se membro del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito e responsabilità del Consiglio."*
- 2) Modificate le deleghe, da una a due per socio presente
- 3) Inserita la frase *"La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'associazione"*

Articolo 16

Modificata la dicitura precedente delle due assemblee annuali: i soci sono convocati almeno una volta l'anno

Articolo 17

Tra le delibere dell'Assemblea sono stati aggiunti aggiunte:

- Delibera sul bilancio sociale
- la nomina dei membri dell'Organo di Controllo

Articolo 19

Sono state aggiunte le seguenti frasi:

"Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati"

"Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza."

Articolo 22

Inserito il paragrafo

"L'organo amministrativo è incaricato della predisposizione del bilancio di esercizio oppure per la predisposizione del rendiconto per cassa ai sensi del comma 2 art. 13 d.lgs 117/2017. Nei casi previsti dalla legge l'organo di amministrazione è chiamato a predisporre il Bilancio Sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali."

Articolo 25

Tolta la gratuità dei Revisori

Articolo 26 inserito ex novo

"Articolo 26

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, obbligatorio per legge o per scelta volontaria.

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dalla legge

L'organo predisporrà, con proprio regolamento interno, modalità di convocazione, periodicità degli incontri e modalità di deliberazione."

Articolo 27

Inserito il paragrafo:

"In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio statale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea dei soci"